

CIRCOLARE N. 16



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Allegati n. 3 (quadro sinottico, scheda di monitoraggio
versamenti e modulo di monitoraggio compensi)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione controllo Enti
della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i
Ministeri
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi
dei revisori o sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024.
Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni.

Con circolare RGS n. 29 del 3 novembre 2023 sono state fornite, a legislazione vigente, indicazioni per gli enti e organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2024.

Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), non sono state introdotte significative novità in relazione agli adempimenti strettamente contabili da rispettare per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024.

Sono state, tuttavia, emanate alcune importanti disposizioni concernenti il personale contrattualizzato degli enti e organismi sopra citati e sono intervenuti taluni incisivi aggiornamenti del quadro normativo vigente che si rende necessario illustrare con la presente circolare. Inoltre, al fine di integrare i chiarimenti già diramati con precedenti circolari, si forniscono anche alcune indicazioni supplementari inerenti alle misure di contenimento della spesa vigenti.

Al fine di facilitarne la consultazione, la circolare viene articolata nelle schede tematiche sottoelencate (dalla lettera A alla lettera D), che costituiscono parte integrante della stessa:

- **Scheda tematica A:** misure di contenimento della spesa;
- **Scheda tematica B:** monitoraggio ai sensi dell'art. 11 del DPCM 23 agosto 2022, n. 143, recante il *“Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”*;
- **Scheda tematica C:** adempimenti ex art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante *“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti”*;
- **Scheda tematica D:** trattamento economico del personale.

Ferma restando la disciplina speciale che regola taluni enti, organismi e società, restano confermate le indicazioni impartite in passato in merito all'ambito applicativo soggettivo delle misure di contenimento della spesa pubblica, non mancando di rappresentare la disponibilità di questo Ministero a dare, ove richiesto, adeguato supporto a codeste Amministrazioni vigilanti.

Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato nell'allegato quadro sinottico (Allegato 1) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse, si suggerisce di prendere visione delle precedenti circolari emanate in materia¹.

¹ Si fa riferimento, in particolare, alle circolari RGS n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019, n. 34 del 19 dicembre 2019, n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell'11 novembre 2021, n. 23 del 19 maggio 2022, n. 42 del 7 dicembre 2022, n.15 del 7 aprile 2023, e, da ultimo, la circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Le circolari indicate sono reperibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/index.html?tipologia=Circolari>

Con la presente circolare, infine, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene riproposta la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato (Allegato 2) che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa - entro il **30 aprile 2024** - a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione all'indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa Amministrazione specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.

Relativamente alla compilazione della succitata scheda, si ritiene opportuno rammentare che l'ente/organismo pubblico, tenuto a effettuare versamenti al bilancio dello Stato in virtù di norme non specificatamente elencate nella stessa scheda, avrà cura di integrare la suddetta scheda, inserendo il riferimento alle singole disposizioni nonché l'importo previsto dalle stesse, al fine di fornire completa evidenza di tutti i versamenti dovuti. A tal fine, è disponibile, in calce alla citata scheda di monitoraggio, un'apposita sezione (Terza sezione) da utilizzare ai fini delle eventuali dichiarazioni integrative inerenti alle ulteriori norme applicabili.

Appare utile evidenziare che l'eventuale adeguamento delle impostazioni previsionali 2024 alle indicazioni fornite con la presente circolare potrà essere assicurato con apposita variazione di bilancio o rimodulazione del budget e costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Con specifico riferimento ai **revisori dei conti** che svolgono le attività di verifica di regolarità amministrativo-contabile **presso gli Istituti scolastici** di cui al decreto interministeriale n. 129/2018, con il quale è stato adottato il "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107*", appare necessario ribadire quanto evidenziato con le circolari RGS n. 42 del 7 dicembre 2022 e n. 29 del 3 novembre 2023, in ordine allo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei collegi dei revisori e sindacali presso enti ed organismi pubblici, precisando che, una volta

terminato lo stato di emergenza dichiarato in ragione della diffusione dell'epidemia da Covid 19, la facoltà di utilizzare strumenti informatici “*che consentano di effettuare controlli a distanza*” nell'esercizio delle loro funzioni - prevista dagli artt. 51 e 52 del citato decreto interministeriale n. 129/2018 - non vale a superare l'indicazione, pure contenuta nelle disposizioni citate, di effettuare, **almeno due volte l'anno**, visite periodiche presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di revisione assegnato, secondo una programmazione concordata da entrambi i revisori all'inizio dell'esercizio finanziario e comunicata all'istituzione scolastica. Si ritiene opportuno, altresì, rammentare la necessità di una tempestiva verbalizzazione delle attività di controllo svolte (tramite l'applicativo ATHENA), che, ove effettuate a distanza, deve dar conto dell'adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati.

Con l'occasione, in considerazione del particolare rilievo che assume il rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si ritiene utile richiamare l'attenzione dei collegi dei revisori e sindacali sulle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 1 del 3 gennaio 2024, con cui sono state fornite istruzioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*”, emanato nel contesto dell'attuazione della **Riforma n. 1.11 – “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”**, inserita tra le riforme abilitanti che l'Italia si è impegnata a realizzare.

Inoltre, si ravvisa l'opportunità di rammentare che, tra le altre riforme abilitanti PNRR da attuare, è prevista la **Riforma 1.15 - “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*”** che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema contabile unico per tutte le Amministrazioni pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione della riforma, basato sul principio contabile *accrual* (contabilità economico-patrimoniale), ai fini del conseguimento di una più compiuta armonizzazione della contabilità e dei bilanci del settore pubblico, anche in coerenza con gli indirizzi e indicazioni stabilite a livello europeo con la Direttiva n. 2011/85/UE.

Al riguardo, si evidenzia che l'attuazione della citata Riforma 1.15 è stata demandata alla Struttura di *governance*, incardinata nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Ciò posto, allo scopo di dare supporto al personale delle amministrazioni pubbliche e, in generale, agli *stakeholders*, mettendo a loro disposizione le informazioni necessarie e la documentazione relativa al percorso di implementazione della contabilità *accrual*, si segnala che questa Amministrazione ha realizzato un sito *web*/Portale dedicato, disponibile all'indirizzo <https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html>.

In merito, appare utile precisare che il suindicato sito *web* consente l'accesso al "Portale della formazione *accrual*", rendendo disponibile per tutti gli operatori contabili delle amministrazioni pubbliche interessate, previa registrazione, una specifica offerta formativa inerente alla riforma contabile in questione.

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati, ivi compresi i rappresentanti di questo Ministero nei collegi dei revisori dei conti e sindacali, a prendere visione del sito *web* sopra cennato, valutando l'opportunità di partecipare all'attività formativa in argomento, seguendo le modalità indicate nel sito medesimo e disponibili al seguente indirizzo: https://accrual.rgs.mef.gov.it/content/accrual_news/accrual_news_00010.html.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni quale elemento essenziale affinché gli enti ed organismi di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmatario I

Indice delle Schede

Scheda tematica A

Misure di contenimento della spesa.....pag. 7

Scheda tematica B

Monitoraggio ai sensi del D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, recante il “Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”.....pag. 13

Scheda tematica C

Adempimenti ex art. 12 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti”.....pag. 17

Scheda tematica D

Trattamento economico del personalepag. 18

Misure di contenimento della spesa

1. Modalità di calcolo delle maggiori entrate ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Com'è noto, con la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022” (legge di bilancio per l'anno 2020), è stato revisionato il quadro normativo vigente in materia di contenimento della spesa, introducendo nell'ordinamento alcune significative norme di razionalizzazione e di riduzione della spesa, in base alle quale gli enti ed organismi pubblici sono chiamati a definire il limite di spesa annuale concernente l'acquisto di beni e servizi e il versamento dovuto all'entrata del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, nel richiamare le indicazioni già diramate con le precedenti circolari RGS, citate nella sezione introduttiva (cfr. nota 1), alle quali si rimanda per ulteriori approfondimenti, giova qui fornire alcuni chiarimenti integrativi sulle modalità applicative dell'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 160/2019.

In particolare, come già chiarito con circolare RGS n. 26 del 14 dicembre 2020, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 593², è consentito il superamento del limite di spesa, per ciascun esercizio di riferimento, calcolando i maggiori ricavi conseguiti o le maggiori entrate accertate nell'anno precedente (come risultanti dal bilancio d'esercizio o conto consuntivo deliberato) rispetto ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nel 2018.

Pertanto, ai fini della determinazione della maggiore capacità di spesa, il calcolo in questione va effettuato annualmente, a partire dall'anno 2020 e per ogni esercizio successivo/futuro (ivi incluso quindi l'anno 2024).

² Art. 1 comma 593, legge n. 160/2019, così come così modificato dall'art. 53, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79: “Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.”

Ad ogni buon conto, per maggior chiarezza, si ripropongono di seguito le indicazioni già fornite con la menzionata circolare RGS n. 26/2020, opportunamente integrate ai fini esplicativi:

- in ciascun esercizio preso a riferimento, con la deliberazione del rendiconto o del bilancio dell'esercizio precedente (adottata entro il 30 aprile), va data evidenza, in via definitiva, delle maggiori entrate o ricavi conseguiti nell'anno precedente rispetto alle entrate o ricavi conseguiti nell'esercizio 2018, determinando così l'eventuale maggiore capacità di spesa rispetto al limite previsto per l'acquisto di beni e servizi;
- le maggiori spese o costi per acquisto di beni e servizi (rispetto al limite previsto) potranno essere effettivamente sostenuti nel periodo 1° maggio - 31 dicembre dell'esercizio preso a riferimento (ovvero anno di utilizzo della maggiore capacità di spesa);
- le maggiori spese o costi sostenuti per beni e servizi (rispetto al limite previsto) troveranno puntuale evidenza nel bilancio consuntivo deliberato nell'anno successivo all'esercizio preso a riferimento e andranno illustrate nella relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui trattasi, presentata in sede di approvazione del predetto bilancio.

In buona sostanza, ai fini del superamento del limite di spesa in un esercizio preso a riferimento (ad esempio 2024), occorre effettuare il confronto delle entrate o dei ricavi conseguiti nell'anno precedente (in questo caso, anno 2023), come rappresentati nel rendiconto o bilancio di esercizio deliberato, con le entrate o i ricavi conseguiti nell'esercizio 2018. Soltanto qualora il valore dei ricavi conseguiti o delle entrate accertate nell'anno precedente (nel caso in esame, anno 2023) sia superiore al medesimo valore conseguito nel 2018, il relativo differenziale può costituire maggiore capacità di spesa per acquisto di beni e servizi da poter utilizzare unicamente nell'esercizio preso a riferimento (nel caso di specie, anno 2024), eventualmente con l'adozione del provvedimento di variazione del budget o del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo; in tale ambito, si procederà alle variazioni incrementative delle spese purché ne sia assicurata la necessaria copertura finanziaria, salvaguardando, in ogni caso, il prescritto equilibrio di bilancio.

2. Enti del sistema camerale: versamento ai sensi dell'art. 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con riferimento agli enti del sistema camerale, si rappresenta che, con la sentenza n. 210 del 19 ottobre 2022, la Corte Costituzionale, in virtù di specifiche peculiarità che caratterizzano

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune norme di contenimento della spesa, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La citata sentenza, così formulata, ha peraltro mantenuto inalterati i previgenti limiti relativi al contenimento della spesa, limitando l'espressione del proprio giudizio all'obbligo di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato per le sole annualità 2017-2018 -2019.

Ciò posto, si ritiene utile rammentare che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in materia di versamenti al bilancio dello Stato connessi alle misure di contenimento vigenti, trova applicazione l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che *“Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.”*

Pertanto, si richiama l'attenzione dei rappresentanti di questo Ministero nei collegi dei revisori dei conti sulla necessità di verificare, nello svolgimento dei compiti assegnati, che le Camere di commercio, anche per l'anno 2024, effettuino il versamento previsto dal citato comma 594 e di provvedere, come di consueto, all'invio della “Scheda monitoraggio delle riduzioni di spesa”, allegata alla presente circolare (Allegato 2), relativa al suddetto versamento al bilancio dello Stato, per l'anno 2024, debitamente compilata.

Giova ricordare, inoltre, che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali sono presenti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni del c.d. “conto economico consolidato della P.A.”, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Pertanto, a prescindere dalla loro autonomia finanziaria, gli enti in questione continuano ad essere destinatari di tutte le disposizioni di finanza pubblica in cui l'ambito soggettivo di applicazione è costituito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della citata legge n. 196/2009 e, in particolare, delle norme che attengono al contenimento delle spese, ai fini del consolidamento della spesa della P.A.

3. Agenzie fiscali: proroga delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, stabilisce che *“La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.”*

In proposito, si ritiene utile segnalare che l'articolo 1, comma 537³, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per l'anno 2024), ha disposto la proroga al 2026 di quanto previsto dal sopra richiamato articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, pertanto, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potranno proseguire, fino al 2026, *“ad assolvere alle disposizioni nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge”*.

Si evidenzia, altresì, che l'anzidetto comma 537 ha confermato che rimangono ferme le previsioni recate dal menzionato articolo 1, comma 591, della legge n. 160/2019.

4. Aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT dei canoni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali da parte di pubbliche amministrazioni.

Come noto, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che, *“In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della*

³ Art. 1, comma 537, della legge di bilancio, n. 213, del 30 dicembre 2023: All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2023» sono sostituite dalle seguenti: « al 2026». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali."

Al riguardo, si evidenzia che, per l'anno 2024, il disposto di cui al citato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, non è stato prorogato.

Pertanto, stante anche il tempo trascorso, al fine di fugare eventuali incertezze interpretative, si reputa opportuno fornire le seguenti indicazioni circa le modalità di determinazione del calcolo dell'aggiornamento ISTAT in parola.

In proposito, sotto il profilo del dettato letterale della norma, giova rilevare come il legislatore, con riferimento all'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, abbia utilizzato la locuzione "*non si applica*", non riconducibile ai concetti di 'sospensione' o 'congelamento', peraltro, da un lato, circoscrivendo puntualmente l'orizzonte applicativo temporale ("*per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023*"), e, dall'altro lato, individuando apertamente l'avvio della portata prescrittiva di tale disapplicazione, esprimendosi con la formula "*a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento*".

Inoltre, per altro verso, non può trascurarsi di considerare il contenuto della relazione tecnica dell'Atto Parlamentare concernente "*Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", dalla quale si evince che il risparmio di spesa corrente stimato è strutturale.

Ciò esposto, sulla scorta, in particolare, dell'apprezzamento testuale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, sopra richiamato, nonché degli elementi desumibili dalla predetta relazione tecnica, si fa presente che l'aggiornamento ISTAT per i canoni di locazione passiva in discorso è da ritenersi permanentemente escluso per tutti gli anni considerati dalla norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, trattandosi, in concreto, della 'disapplicazione' dell'aggiornamento del canone di locazione per lo stesso arco temporale.

Conseguentemente, a legislazione vigente, stante la mancata proroga della disposizione recata dal più volte ricordato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, l'aggiornamento del canone di locazione passiva, per l'utilizzo di immobili per finalità istituzionali da parte delle

pubbliche amministrazioni ivi contemplate, sarà dovuto – sempre qualora richiesto dal locatore – soltanto a partire dall'anno 2024 (di fatto, neutralizzando gli anni dal 2012 al 2023), alla naturale scadenza dell'annualità del canone relativo allo specifico contratto di locazione, prendendo come base di calcolo quanto dovuto al locatore in virtù del blocco degli aggiornamenti ISTAT per gli anni in questione, nonché tenendo conto della decurtazione del 15 o del 30 per cento operata a seconda dei casi, rispettivamente, ai sensi del comma 4 ovvero del comma 10 dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 95/2012.

Monitoraggio ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, recante il “Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”.

Com'è noto, l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha disposto la disapplicazione di talune disposizioni di contenimento della spesa pubblica, elencate nell'Allegato A alla medesima legge, tra cui sono contemplate anche quelle relative alle indennità ai componenti degli organi di amministrazione e controllo (all'art. 1, comma 126, della legge 28 dicembre 1996, n. 662; art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133; art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Inoltre, il medesimo art. 1 della citata legge n. 160/2019 ha previsto, al comma 596, che *“I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*; al successivo comma 597, ha stabilito, poi, che *“la relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600”*; infine, al comma 599, ha statuito che *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai*

rispettivi organi di controllo.”

Nell’impianto normativo previsto dalla citata legge di bilancio per il 2020, pertanto, viene assegnato agli organi interni di controllo il compito del monitoraggio e del controllo diretto a garantire il rispetto dei limiti di spesa, vigilando, in particolare, sulle modalità attuative delle disposizioni di cui ai citati commi da 590-600 della legge n. 160/2019 e, quindi, anche con riferimento, per quanto qui di interesse, al comma 596. Il compito assegnato all’organo di controllo risulta, peraltro, in linea con la disciplina generale vigente in materia di controllo di regolarità amministrativa contabile, già attribuita allo stesso dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Come già evidenziato con circolare RGS n. 42 del 7 dicembre 2022, in attuazione del succitato comma 596, è stato adottato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 23 agosto 2022, n. 143, avente carattere regolamentare, il quale, attraverso l’individuazione di parametri dimensionali di natura economico-patrimoniale, di complessità gestionale e in relazione al ruolo e del numero degli organi (Cfr. art. 5), si prefigge, per gli enti e organismi pubblici che ricadono nel campo di applicazione del richiamato comma 596, di stabilire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, da attribuire agli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi pubblici, assicurando un’omogeneità di trattamento e imparzialità nella determinazione degli stessi.

Appare utile rammentare che, coerentemente con le disposizioni legislative sopra richiamate, l’art. 4, comma 6, del citato D.P.C.M. prevede che *“Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell’organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 [criteri di classificazione degli enti] e 6 [Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri] e alla copertura finanziaria della relativa spesa.”* Inoltre, il medesimo articolo 4, al successivo comma 8, stabilisce che *“Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e*

comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3”.

Si ricorda, a tal fine, che rientrano nell’ambito di applicazione del menzionato D.P.C.M., così come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, gli enti e organismi di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, ossia i soggetti rientranti nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in quello delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento in rassegna:

- a) gli enti del Servizio sanitario nazionale (ai sensi del comma 590 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- b) le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, cioè tutte le società a partecipazione pubblica (ai sensi del comma 596 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (ai sensi del comma 601 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- d) le regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e loro organismi ed enti strumentali come definiti dall' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria (ai sensi del comma 602 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Giova segnalare all’attenzione dei colleghi dei revisori dei conti e sindacali che l’art. 11 del D.P.C.M. in argomento, relativamente ai “Sistemi di controllo e monitoraggio”, stabilisce che “Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi è verificato e asseverato dagli organi di controllo degli enti sottoposti all'applicazione del presente regolamento. Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneità delle modalità attuative, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.”

In proposito, si segnala, altresì, la circolare applicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 29 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie generale del 16 gennaio 2023, n. 12, che, al paragrafo 9, specifica le modalità attuative del monitoraggio di cui all’art. 11, comma 3, del citato D.P.C.M.

Ciò posto, al fine di consentire l'attuazione del suddetto monitoraggio, così come indicato anche dalla predetta circolare applicativa, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, nominati in seno ai collegi dei revisori o sindacali degli enti rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, dovranno trasmettere l’allegato modulo (Allegato 3) debitamente compilato, entro la data del **30 giugno 2024**, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, ufficio III, al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it.

Si segnala che non sono tenuti alla trasmissione del modulo succitato i revisori dei conti nominati negli Ambiti Territoriali Scolastici e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, in quanto i relativi compensi sono stati definiti ai sensi dell’art. 10, comma 3, del predetto DPCM, essendo riferiti a categorie di enti omogenee.

Il modulo in questione dovrà, in ogni caso, essere compilato e trasmesso, in formato elettronico (Excel), corredato anche dei relativi documenti e atti determinativi.

Non sarà possibile acquisire i modelli di comunicazione in modalità diversa da quella sopra descritta.

Adempimenti ex art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti”.

La disciplina della trasparenza nella Pubblica Amministrazione impone obblighi di pubblicazione anche dei dati patrimoniali dei titolari degli incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, nonché dei titolari di incarichi dirigenziali, per i quali sussiste l'esigenza di verifica che gli adempimenti previsti dalla normativa vigente siano tempestivamente attuati dalle amministrazioni pubbliche.

A tal fine, si richiama la circolare RGS del 22 marzo 2023, n. 12, avente ad oggetto: *“Adempimenti ex legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti”. Predisposizione del Bollettino 2022, contenente i redditi riferiti all'anno di imposta 2021, in raccordo con la disciplina della trasparenza di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*, con la quale questo Dipartimento ha fornito, ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli organi interni di controllo degli enti e organismi pubblici, indicazioni sulle disposizioni applicabili in materia, effettuando una ricognizione coordinata del quadro normativo vigente e richiamando le linee guida appositamente emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Al riguardo, nel segnalare che attualmente, non risultano intervenute modifiche alle disposizioni vigenti, illustrate nella predetta circolare n. 12/2023, si coglie l'occasione per ricordare ai colleghi dei revisori e sindacali di voler vigilare, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, sulla corretta attuazione, da parte dei rispettivi enti e organismi pubblici, delle disposizioni in rassegna, evidenziando, nei propri verbali che l'ente vigilato abbia debitamente provveduto ai prescritti adempimenti.

Trattamento economico del personale

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), in materia di personale contrattualizzato, ha introdotto le seguenti innovazioni:

- l'articolo 1, comma 27, relativamente al triennio contrattuale 2022-2024, ha previsto che gli oneri di cui al primo periodo dell'*articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2023, n. 191*, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'*articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;
- l'articolo 1, comma 28, ha incrementato, a valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Si precisa che il citato importo incrementale si aggiunge all'IVC ordinaria in pagamento dal mese di luglio 2022 che continua, pertanto, ad essere corrisposta fino al suo assorbimento nello stipendio secondo le modalità che saranno definite nei CCNL 2022-2024;
- l'articolo 1, comma 29, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165

del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.

Inoltre, in materia di personale c.d. contrattualizzato, si segnala che in data 16 novembre 2023 è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCNL 2019-2021 relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali.

Con riferimento al personale non contrattualizzato, si rappresenta che la percentuale di incremento definita dall'ISTAT, pari allo 0,98 per cento, è stata recepita nel D.P.C.M. 8 gennaio 2024 (G.U. n.13 del 17 gennaio 2024), riguardante l'adeguamento retributivo a decorrere dal 2023, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre, per lo stesso personale non contrattualizzato, in merito all'aggiornamento annuale relativo al 2024, occorre tenere conto della comunicazione ISTAT riferita all'adeguamento retributivo per il medesimo anno, pari al 4,80 per cento, che dovrà essere recepita nell'apposito D.P.C.M. in corso di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell'accantonamento per i relativi oneri da effettuare nei rispettivi bilanci.